

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n.23 del 14 marzo 2011;
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) miglioramento ed incremento di iniziative e servizi concernenti direttamente il settore turistico, idonei, tra l'altro, a promuovere il turismo, in Italia e all'estero, a vantaggio del territorio comunale ed a qualificare l'offerta turistica; quali, tra l'altro, la qualificazione ed il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica e di informazione (c.d. infopoint), il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, la predisposizione di adeguato materiale promozionale, la eventuale realizzazione di un catalogo per le vacanze e la eventuale creazione di un portale web dedicato all'incontro di domanda e offerta relativa al turismo;
 - b) manutenzione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela di beni ambientali, paesaggistici, culturali, monumentali e artistici;
 - c) ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali annuali, quali mostre, festival, rassegne teatrali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare l'afflusso turistico nel Comune di Ascea e di rendere gradevole agli ospiti la permanenza ad Ascea;
 - d) istituzione di servizi pubblici locali idonei a favorire la mobilità sull'intero territorio comunale;
 - e) promozione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza sul territorio comunale di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) progetti di sviluppo legati al turismo;
 - g) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - h) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni e le attività tradizionali legate ai prodotti agricoli, all'enogastronomia, alla cultura, alla musica, all'arte e all'artigianato;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - l) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - m) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

- n) spese connesse al controllo ed alla vigilanza, anche ambientale, del territorio nonché all'accertamento circa il pagamento della tassa di soggiorno;
- o) studi, progetti ed opere relativi al litorale marino, studi e progetti inerenti alla pianificazione dell'utilizzo della spiaggia nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo e alla riqualificazione ambientale dell'arenile e della duna;
- p) ogni attività e opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ascea nel periodo **1° giugno – 30 settembre**;
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismo e attività ricettive in case rurali (country house);
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali) e appartamenti per vacanze, compresi gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art.4, commi 1 e 5-ter della legge n.96 del 21.6.2017 di conversione con modificazioni del D.L. n.50 del 24.4.2017;
 - k) rifugi;
 - l) ogni altra struttura turistica ricettiva;
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3 Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Ascea, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono **esenti** dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3°, L. n. 104/92, compreso un accompagnatore;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;

- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - g) gli appartamenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Ascea;
 - i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del precedente comma 2, l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
4. Il Comune di Ascea, previa concertazione e adesione all'iniziativa da parte delle strutture ricettive, garantirà agli ospiti (soggetti passivi dell'imposta di soggiorno) delle predette strutture servizi gratuiti o agevolati (trasporti, guide turistiche, degustazioni ecc ...) e vantaggi attraverso l'istituzione di una Guest Card, che sarà rilasciata dai gestori delle strutture ricettive o da altri soggetti abilitati, previo accertamento (esibizione ricevuta di pagamento o altro) dell'avvenuto pagamento della tassa di soggiorno.

Art. 4 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dal presente regolamento;
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi visibili a tutti, del presente Regolamento, dell'applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196;
3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2 del presente regolamento sono tenuti a conservare la documentazione inerente all'imposta per 5 anni;
4. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, nelle seguenti misure:

- a) € **0,75** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 2, lettera a), **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - b) € **0,60** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e k), **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - c) € **0,50** a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive, **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - d) € **1,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 2, lettera a), **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di agosto;**
 - e) € **0,80** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e k), **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di agosto;**
 - f) € **0,70** a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive, **fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi, per il mese di agosto;**
2. La misura dell'imposta di soggiorno potrà essere modificata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse;
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo;
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ascea dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui i soggetti di cui al precedente comma 1. l'hanno versata, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di Ascea nella sezione dedicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo n.241 del 9.7.1997;
4. Il gestore della struttura ricettiva, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo e con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento, è tenuto ad indicare e comunicare al Comune i nominativi dei soggetti passivi che omettano o rifiutino di effettuare il pagamento, totale o parziale, dell'imposta. Il Comune provvede al recupero dell'imposta ed applica le sanzioni di cui all'art.10 del presente regolamento.

Art. 7 Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 e all'art.15 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 48 ore dall'inizio del rapporto tra l'ospite e la struttura ricettiva, il numero, le generalità e la cittadinanza di coloro che pernottano (o hanno pernottato) presso la propria

struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e le ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate esclusivamente ed obbligatoriamente mediante l'utilizzo di procedura web su sito internet indicato dal Comune di Ascea;
3. Il Comune rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'Imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune.

Art. 8 Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
2. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, dei documenti di cui all'art. 4, comma 3, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 4 personale abilitato ed autorizzato al controllo oppure questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata;
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale;
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10 (dieci).

Art. 10 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, ai soggetti obbligati si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge;
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono rimosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 o ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910 o secondo ogni altra normativa vigente.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, è nominato il Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno;
2. Il Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14 Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
4. Il Comune fornisce agli interessati le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Art. 15 Forfetizzazione

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, lett. j, potranno dichiarare, in deroga al criterio ordinario di imposizione, entro i 10 giorni precedenti ciascun mese, di

- scegliere il pagamento forfettario di una somma pari a quanto dovuto per ciascun appartamento per l'imposta di soggiorno dell'intero mese successivo dagli eventuali ospiti;
2. Il pagamento va effettuato, a pena di decadenza dalla forfetizzazione, entro il termine della dichiarazione, secondo lo standard medio per ogni stanza (esclusi cucina e servizi) di 3 persone (di cui 2 paganti ed una esente) e di giorni 22 di imposta dovuta nel mese (tenuto conto che le locazioni superiori a giorni 15 sarebbero esenti). Il pagamento di tale somma da parte del gestore comporta, per il periodo di riferimento, l'inapplicabilità della disciplina ordinaria prevista dal presente Regolamento esentando il gestore solo dagli adempimenti del presente Regolamento, ad eccezione degli adempimenti previsti dal precedente art.7, ma non da quelli previsti da ogni altra disposizione normativa;
 3. Nel caso in cui gli ospiti disdicano il soggiorno o soggiornino per un periodo inferiore rispetto a quello previsto al comma precedente, il gestore, previa richiesta scritta di accertamento di tale situazione alla Polizia Locale da inoltrare (appena a conoscenza di tale eventualità) via fax o a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) o tramite atto protocollato presso l'Ente, potrà ottenere il rimborso dell'imposta di soggiorno versata in eccedenza mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze; il tutto applicando la normativa prevista dal precedente art.9. Gli estremi della compensazione devono essere comunicati dal gestore all'Ente.
 4. La dichiarazione di forfetizzazione va proposta con apposito modello, predisposto dal responsabile dell'imposta comunale di soggiorno, a cui va allegata la ricevuta di pagamento con le modalità ivi previste;
 5. Effettuata la scelta del regime forfettario per un primo mese, non è ammesso il successivo passaggio al regime ordinario fino al termine dichiarato di chiusura dell'attività per la stagione in corso;
 6. Per i gestori di cui al comma 1 rimane salva la facoltà di adottare la disciplina ordinaria in tema di imposta di soggiorno, disposta dal presente Regolamento.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 01/01/2015.